



Varese, 11 Ottobre 2018

### **Circolare n. 13/2018**

Con la presente circolare informiamo la Spett.le Clientela in merito ad alcune recenti novità in materia fiscale ed amministrativa.

#### **FATTURA ELETTRONICA**

**Pubblicate la guida pratica e una nuova sezione del sito web dell'Agencia delle entrate** È online la nuova area tematica

<https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/aree%2btematiche/fatturazione%2beletronica> del sito web dell'Agencia delle entrate dedicata alla fatturazione elettronica tra privati. In "Fatture elettroniche e corrispettivi" sono disponibili, infatti, una guida pratica, un collegamento a 2 video *tutorial* presenti sul canale Youtube dell'Agencia e una pagina con i servizi gratuiti per predisporre, inviare, conservare e consultare le fatture elettroniche. Infine, è disponibile un *link* per trovare velocemente la normativa, la prassi e il provvedimento con tutte le specifiche tecniche per l'emissione e la ricezione dei documenti fiscali.

**(Agencia delle entrate, comunicato stampa, 27/09/2018)**

#### **IMPIANTO FOTOVOLTAICO**

**Detrazione Irpef del 50% anche per l'installazione di un sistema di accumulo collegato a un impianto** L'Agencia delle entrate ha precisato che l'installazione di un impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica è detraibile a condizione che l'impianto sia installato per far fronte ai bisogni energetici dell'abitazione. Un sistema di accumulo ha la specifica funzione di immagazzinare l'energia prodotta in eccesso dall'impianto fotovoltaico e di rilasciarla quando quest'ultimo non riesce a sopperire alle esigenze energetiche dell'abitazione. L'Agencia sottolinea che l'installazione di un sistema di accumulo non rientra di per sé nel novero degli interventi finalizzati a conseguire un risparmio energetico. Tuttavia, l'installazione di un tale meccanismo dà diritto alla detrazione nel caso in cui sia contestuale o successiva a quella dell'impianto fotovoltaico. In tal caso, infatti, il sistema di accumulo si configura come un elemento funzionalmente collegato all'impianto e in grado di migliorarne le potenzialità: il limite di spesa ammesso alla detrazione (pari, attualmente, a 96.000 euro) è unico e vale sia per l'impianto sia per il sistema di accumulo.

**(Agencia delle entrate, risposta a interpello n. 8, 19/09/2018)**

#### **CONTROLLI DELL'ENEA SULLE DETRAZIONI IRPEF/IRES PER GLI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI**

Il decreto del Ministero dello sviluppo economico dell'11 maggio 2018, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 211 dell'11 settembre 2018, ha disciplinato le modalità con le quali ENEA effettuerà i controlli, sia documentali sia in situ, volti ad accertare la sussistenza delle condizioni per la fruizione delle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici. La detrazione Irpef/Ires per la riqualificazione energetica degli edifici è stata prorogata per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2018 ed è fruibile in 10 rate annuali di pari importo, ancorché per alcune tipologie di spese sostenute dal 1° gennaio 2018 la misura della detrazione sia stata ridotta dal 65% al 50%, con soglie massime di spesa differenziate (per gli interventi condominiali sono previste misure della detrazione Irpef/Ires più alte).

## Le procedure e le modalità per l'esecuzione dei controlli da parte di ENEA

La selezione della documentazione presentata all'ENEA entro il 90° giorno dal termine dei lavori (asseverazione, attestato energetico e scheda informativa) verrà effettuata su un campione non superiore allo 0,5% delle istanze presentate, dando preferenza a quelle che fruiscono di una maggiore aliquota di detrazione, a quelle che presentano la spesa più elevata e a quelle che presentano criticità in relazione ai requisiti di accesso ed ai massimali dei costi unitari. I controlli verranno effettuati entro il 30 giugno di ogni anno sulle istanze prodotte in relazione agli interventi conclusi entro il 31 dicembre dell'anno precedente.

L'ENEA accerterà la corretta esecuzione tecnica ed amministrativa dell'intervento, la sussistenza e la permanenza dei presupposti e dei requisiti per il riconoscimento della detrazione e rilascerà esito negativo nei casi in cui la documentazione fornita risulti carente, anche a seguito di integrazione, e nel caso in cui risultino insoddisfatti i requisiti e le condizioni disciplinati normativamente.

Ad integrazione delle verifiche documentali, verranno effettuati annualmente dei controlli in situ su almeno il 3% delle istanze selezionate. Il controllo in situ si svolgerà alla presenza del soggetto beneficiario ovvero dell'amministratore per conto del condominio e alla presenza del tecnico o dei tecnici firmatari della relazione di fine lavori. Il controllo in situ produrrà esito negativo nel caso in cui le dichiarazioni contenute nella documentazione trasmessa dal beneficiario presentino difformità rilevanti rispetto alle opere effettivamente realizzate.

I criteri che saranno utilizzati da ENEA per la selezione del campione delle istanze da verificare sono riconducibili alle seguenti fattispecie:

- interventi che hanno diritto ad una maggiore aliquota di detrazione;
- istanze che presentano la spesa più elevata;
- istanze che presentano criticità in relazione ai requisiti di accesso alla detrazione e ai massimali dei costi unitari.

<b>Interventi che hanno diritto ad una maggiore aliquota di detrazione</b>	<p>Fruiscono di una detrazione maggiore rispetto a quella ordinaria del 50%/65% gli interventi sulle parti comuni di edifici condominiali:</p> <p>a) detrazione del 70% per gli interventi che interessano l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell'edificio medesimo;</p> <p>b) detrazione del 75% per gli interventi che interessano l'involucro dell'edificio finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva che conseguano almeno la qualità media di cui alle tabelle 3 e 4 dell'allegato 1 al D.M. 26 giugno 2015;</p> <p>c) se l'edificio è collocato nelle zone sismiche 1, 2 o 3 detrazione dell'80% per gli stessi interventi di cui alle lettere a e b) che conseguano contestualmente anche la riduzione di 1 classe di rischio sismico;</p> <p>d) se l'edificio è collocato nelle zone sismiche 1, 2 o 3 detrazione dell'85% per gli stessi interventi di cui alle lettere a e b) che conseguano contestualmente anche la riduzione di 2 classi di rischio sismico</p>
--	--

<p><b>Istanze che presentano la spesa più elevata</b></p>	<p>Se sono stati realizzati più interventi di risparmio energetico agevolabili sullo stesso immobile, la soglia massima di detrazione applicabile è costituita dalla somma degli importi previsti per ciascuno degli interventi realizzati. Non è prevista alcuna soglia massima di spesa e, pertanto, sono detraibili al 65% l'acquisto, installazione e messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo da remoto degli impianti di riscaldamento o produzione di acqua calda o di climatizzazione delle unità abitative. Gli altri interventi agevolabili che presentano la soglia più alta di spesa ammissibile sono i seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- detrazione del 65% con soglia massima di spesa pari a 153.846,15 euro per gli interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti con valore limite di fabbisogno di energia primaria annuo per la climatizzazione invernale inferiore di almeno il 20% rispetto a valori predeterminati;</li><li>- detrazione del 65% con soglia massima di spesa pari a 153.846,15 euro per l'acquisto e posa in opera di micro-generatori in sostituzione di impianti esistenti, a condizione che dall'intervento consegua un risparmio di energia primaria pari almeno al 20%;</li><li>- detrazione del 50% con soglia massima di spesa pari a 120.000 euro per l'acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi, delimitanti il volume riscaldato verso l'esterno o vani non riscaldati, con i requisiti di trasmittanza termica;</li><li>- detrazione del 50% con soglia massima di spesa pari a 120.000 euro per l'acquisto e posa in opera di schermature solari;</li><li>- detrazione del 65% con soglia massima di spesa pari a 92.307,69 euro per gli interventi su edifici o parti di edifici esistenti riguardanti strutture opache verticali (pareti) e strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti);</li><li>- detrazione del 65% con soglia massima di spesa pari a 92.307,69 euro per l'installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali, per il fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, scuole e università.</li></ul>
<p><b>Istanze che presentano criticità in relazione ai requisiti di accesso alla detrazione ed ai massimali dei costi unitari</b></p>	<p>L'asseverazione, l'attestato di certificazione/qualificazione energetica e la scheda informativa devono essere rilasciati da tecnici abilitati alla progettazione di edifici e impianti nell'ambito delle competenze ad essi attribuite dalla legislazione vigente, iscritti ai rispettivi ordini e collegi professionali. Un professionista abilitato deve attestare il rispetto dei requisiti tecnici richiesto dal singolo intervento e predisporre, se del caso, una relazione tecnica nonché l'attestato di prestazione energetica (APE) di ogni singola unità immobiliare di cui si richiedono le detrazioni. Nel caso di interventi che interessano gli impianti, devono essere presenti la dichiarazione di conformità rilasciata dall'installatore ai sensi del D.M. 37/2008 e, se pertinente, il libretto di impianto secondo il modello pubblicato con il D.M. 10 febbraio 2014. Per quanto riguarda il termine per l'invio della documentazione all'ENEA, il contribuente può provare la data di fine lavori da cui decorrono i 90 giorni con il collaudo, ovvero, laddove non è richiesto il collaudo, con altra documentazione emessa da chi ha eseguito i lavori o dal tecnico che compila la scheda informativa. La trasmissione deve avvenire in via telematica, attraverso il sito web dell'ENEA (<a href="http://www.acs.enea.it">www.acs.enea.it</a>). Si può inviare la documentazione a mezzo raccomandata con ricevuta semplice, sempre entro il termine di 90 giorni dal termine dei lavori, solo ed esclusivamente quando la complessità dei lavori eseguiti non trova adeguata descrizione negli schemi resi disponibili dall'ENEA.</p>

## PUBBLICATE LE FAQ SUGLI INVESTIMENTI PUBBLICITARI "INCREMENTALI"

Con la pubblicazione in Gazzetta ufficiale del D.P.C.M. 90/2018 sono state definite le disposizioni attuative per la richiesta del credito di imposta sugli investimenti pubblicitari incrementali effettuati sulla stampa (giornali quotidiani e periodici, anche on line, locali e nazionali) e sulle emittenti radio-televisive a diffusione locale, introdotto dall'articolo 57-bis, D.L. 50/2017.

Il Dipartimento per l'informazione e l'editoria con il provvedimento del 31 luglio 2018 ha approvato il modello da presentare esclusivamente in via telematica dal 22 settembre al 22 ottobre 2018 per fruire dell'agevolazione, relativamente ai costi già sostenuti nel 2017 e per prenotare il beneficio, relativamente ai costi in corso di sostenimento nel 2018.

Si ricorda che sono ammissibili al credito di imposta gli investimenti riferiti all'acquisto di spazi pubblicitari e inserzioni commerciali su giornali quotidiani e periodici, nazionali e locali, ovvero nell'ambito della programmazione di emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali.

Le pubblicità devono essere effettuate su giornali ed emittenti editi da imprese titolari di testata giornalistica iscritta presso il competente Tribunale o presso il Registro degli operatori di comunicazione dotate del direttore responsabile. Sono escluse le spese diverse dall'acquisto dello spazio pubblicitario, anche se accessorie o connesse; sono altresì escluse le spese per l'acquisto di spazi destinati a servizi quali televendite, pronostici, giochi, scommesse, messaggeria vocale o *chat-line*.

L'effettività del sostenimento delle spese deve risultare da apposita attestazione rilasciata dai soggetti legittimati a rilasciare il visto di conformità dei dati esposti nelle dichiarazioni fiscali ovvero dai soggetti che esercitano la revisione legale dei conti.

Il contributo sotto forma di credito di imposta è pari al 90% degli investimenti pubblicitari incrementali rispetto all'anno precedente per le microimprese, le pmi e le *start up* innovative ovvero al 75% per le altre imprese, i lavoratori autonomi e gli enti non commerciali.

Il credito di imposta liquidato potrà essere inferiore a quello richiesto nel caso in cui l'ammontare complessivo delle agevolazioni richieste superi l'ammontare delle risorse stanziato. L'utilizzo sarà consentito esclusivamente in compensazione (non a rimborso) per il tramite del modello F24 che andrà presentato esclusivamente tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate (Entratel/Fisconline).

Recentemente, il Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria ha reso noti i propri chiarimenti in relazione all'accesso al *bonus* pubblicità che di seguito si riportano.

<b>Accesso al <i>bonus</i></b>	<p>Il modello di "comunicazione telematica" e le relative istruzioni per la compilazione sono reperibili sul sito internet del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri <a href="http://www.informazioneeditoria.gov.it">www.informazioneeditoria.gov.it</a> e sul sito Internet dell'Agenzia delle entrate <a href="http://www.agenziaentrate.it">www.agenziaentrate.it</a>.</p> <p>Eventuali aggiornamenti della modulistica e delle relative istruzioni, e ogni altra informazione e notizia utile ai fini della più corretta e agevole fruizione della misura saranno pubblicati sugli stessi siti <i>internet</i> delle 2 Amministrazioni.</p>
<b>Rinuncia al beneficio</b>	<p>La rinuncia, totale o parziale, agli effetti di una "comunicazione per l'accesso" al credito di imposta precedentemente inviata, può essere presentata, per qualunque motivo, negli stessi termini per la presentazione della comunicazione stessa, cioè dal 22 settembre al 22 ottobre 2018. La rinuncia presentata fuori termine, pertanto, non sarà presa in considerazione.</p> <p>Non è possibile, invece, presentare una rinuncia agli effetti di una dichiarazione sostitutiva precedentemente inviata.</p>

<b>Elenco soggetti sottoposti a verifica</b>	<p>L'elenco dei soggetti da sottoporre alla verifica antimafia, presente in allegato alla "comunicazione telematica", deve essere compilato soltanto nell'ipotesi in cui il credito di imposta richiesto sia superiore a 150.000 euro dai soli operatori che non siano iscritti nelle "white list".</p> <p>Se l'ammontare complessivo del credito d'imposta indicato nella comunicazione/dichiarazione sostitutiva è superiore a 150.000 euro, infatti, il soggetto beneficiario è tenuto a rilasciare una delle seguenti dichiarazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- di essere iscritto negli elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 1, comma 52, L. 190/2012 (per le categorie di operatori economici ivi previste), oppure</li><li>- di aver indicato nel riquadro "<i>Elenco dei soggetti sottoposti alla verifica antimafia</i>" i codici fiscali di tutti i soggetti da sottoporre alla verifica antimafia di cui all'articolo 85, D.Lgs. 159/2011.</li></ul> <p>Tale dichiarazione sostitutiva va resa ai sensi dell'articolo 47, D.P.R. 445/2000, sia nella "<i>Comunicazione per l'accesso al credito d'imposta</i>" sia nella "<i>Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati</i>".</p>
<b>Tipologie di investimenti ammessi</b>	<p>Il credito d'imposta è riconosciuto soltanto per gli investimenti pubblicitari incrementali effettuati sulle emittenti radiofoniche e televisive locali, analogiche o digitali, iscritte presso il Registro degli operatori di comunicazione, ovvero su giornali quotidiani e periodici, nazionali e locali, in edizione cartacea o digitale, iscritti presso il competente Tribunale, ovvero presso il menzionato Registro degli operatori di comunicazione, e dotati in ogni caso della figura del direttore responsabile.</p> <p>Non sono pertanto ammesse al credito d'imposta le spese sostenute per altre forme di pubblicità come ad esempio (titolo esemplificativo e non esaustivo):</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- grafica pubblicitaria su cartelloni fisici;</li><li>- volantini cartacei periodici;</li><li>- pubblicità su cartellonistica;</li><li>- pubblicità su vetture o apparecchiature; - pubblicità mediante affissioni e <i>display</i>;</li><li>- pubblicità su schermi di sale cinematografiche;</li><li>- pubblicità tramite social o piattaforme online (<i>banner</i> pubblicitari su portali <i>online</i>, etc...).</li></ul>
<b>Esclusione dall'agevolazione</b>	<p>Non è possibile accedere al credito d'imposta se gli investimenti pubblicitari dell'anno precedente a quello per cui si richiede l'agevolazione sono stati pari a zero, come prescritto dal Consiglio di Stato nel parere reso sul Regolamento di cui al D.P.C.M. 90/2018, che ha disciplinato la misura.</p> <p>Sono esclusi dalla concessione del credito di imposta, pertanto, oltre che i soggetti che nell'anno precedente a quello per il quale si richiede il beneficio non abbiano effettuato investimenti pubblicitari ammissibili, anche quelli che abbiano iniziato l'attività nel corso dell'anno per il quale si richiede il beneficio.</p>



<b>Calcolo dell'incremento</b>	<p>Ai fini dell'incremento percentuale si può fare riferimento al "complesso degli investimenti", cioè agli investimenti incrementali effettuati su tutti i canali di informazione ammessi rispetto all'anno precedente, a condizione che su di essi la spesa per gli investimenti pubblicitari effettuata nell'anno precedente non sia pari a zero.</p> <p>È possibile poi accedere al <i>bonus</i> anche per investimenti effettuati su un solo mezzo di informazione (stampa da una parte ed emittenti radiofoniche e/o televisive dall'altra).</p>
<b>Analoghi investimenti effettuati sugli "stessi mezzi di informazione" nell'anno precedente</b>	<p>L'agevolazione è riconosciuta per gli investimenti pubblicitari il cui valore superi almeno dell'1% gli analoghi investimenti effettuati sugli stessi mezzi di informazione nell'anno precedente.</p> <p>Per "analoghi investimenti" sugli "stessi mezzi di informazione", si intende investimenti sullo stesso "canale informativo", cioè sulle radio e televisioni locali analogiche o digitali, da una parte, oppure sulla stampa cartacea ed online, dall'altra, e non sulla singola emittente o sul singolo giornale.</p>
<b>Costi di pubblicità rilevanti</b>	<p>Le spese sostenute per l'acquisto di pubblicità, rilevanti ai fini della concessione del credito d'imposta, che concorrono a formare la base di calcolo dell'incremento e quindi del <i>bonus</i> fiscale, sono al netto delle spese accessorie, dei costi di intermediazione e di ogni altra spesa diversa dall'acquisto dello spazio pubblicitario, anche se ad esso funzionale o connesso.</p> <p>Sono agevolabili i compensi corrisposti alle imprese editoriali, pertanto, ma non quelli corrisposti alle concessionarie di pubblicità.</p> <p>Nel caso in cui le fatture non siano emesse dalle "imprese editoriali", ma da soggetti intermediari, nelle stesse dovrà essere espressamente specificato l'importo delle spese nette sostenute per la pubblicità, separato dall'importo relativo al compenso dell'intermediario, e dovrà essere indicata la testata giornalistica o l'emittente radiotelevisiva sulla quale è stata effettuata la campagna pubblicitaria.</p>
<b>Insufficienza delle risorse</b>	<p>L'ordine cronologico di presentazione delle domande non è rilevante ai fini della concessione dell'agevolazione.</p> <p>Nell'ipotesi di insufficienza delle risorse disponibili, infatti, si procederà alla ripartizione percentuale tra tutti i soggetti che, nel rispetto dei requisiti e delle condizioni di ammissibilità, hanno presentato nei termini la comunicazione telematica.</p>
<b>Documentazione</b>	<p>Nessun documento deve essere allegato alla comunicazione telematica né alle dichiarazioni sostitutive contenute nel modello e rese telematicamente.</p> <p>Il richiedente (soggetto beneficiario) è tenuto a conservare, per i controlli successivi, e ad esibire su richiesta dell'Amministrazione tutta la documentazione a sostegno della domanda:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- fatture,</li><li>- eventuale copia dei contratti pubblicitari,</li><li>- attestazione sull'effettuazione delle spese sostenute, rilasciata dai soggetti legittimati, individuati dall'articolo 4, comma 2 del Regolamento.</li></ul>

	<p>Nel caso in cui la comunicazione telematica sia trasmessa da un intermediario, questo è tenuto a conservare copia della comunicazione per l'accesso e copia delle dichiarazioni sostitutive previste nel modello, compilate e sottoscritte dal richiedente (soggetto beneficiario) e copia di un documento di identità dello stesso richiedente.</p>
<b>Invio e sottoscrizione della comunicazione/dichiarazione sostitutiva direttamente o tramite intermediario</b>	<p>Se la comunicazione telematica (sia la comunicazione per l'accesso che la dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati) è presentata direttamente dal richiedente l'agevolazione (soggetto beneficiario), la firma si considera apposta con l'inserimento delle proprie credenziali di accesso all'area riservata dell'Agenzia, e non è prevista l'allegazione di alcun documento di identità.</p> <p>Se la comunicazione telematica (sia la comunicazione per l'accesso che la dichiarazione relativa alle spese effettuate) è presentata tramite intermediario, invece, il richiedente l'agevolazione (soggetto beneficiario) compila il modello, lo sottoscrive con firma autografa o con una delle firme elettroniche previste dal codice dell'amministrazione digitale, e lo consegna, con una copia del documento di identità, all'intermediario, che dovrà conservarli.</p> <p>Anche in questo caso non è prevista l'allegazione del documento di identità alla comunicazione telematica.</p> <p>La stessa duplice modalità deve essere seguita, a seconda che la comunicazione telematica sia inviata direttamente o tramite intermediario, anche per la sottoscrizione della "dichiarazione sostitutiva da rendere se il credito di imposta è superiore a 150.000 euro".</p> <p>La sezione "impegno alla presentazione telematica" è predisposta a garanzia del cliente che affida l'incarico per la trasmissione del modello. La procedura da seguire è la seguente:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- il soggetto richiedente l'agevolazione (soggetto beneficiario) consegna il modello di comunicazione telematica compilato e da lui sottoscritto, con copia di un documento di identità, all'intermediario, che dovrà conservarli;</li><li>- l'intermediario restituisce al cliente una copia del modello con la sezione "impegno alla presentazione telematica" compilata e da lui sottoscritta. La sottoscrizione da parte dell'intermediario, ovviamente, può essere effettuata con le modalità previste dalla normativa vigente (autografa o una delle firme elettroniche previste dal c.a.d.). La presentazione della comunicazione telematica è effettuata dall'intermediario esclusivamente attraverso le funzionalità di accesso mediante i servizi resi disponibili nell'area riservata del sito dell'Agenzia delle entrate.</li></ul> <p>La prova della presentazione è data dall'attestazione rilasciata dai servizi telematici.</p> <p>L'intermediario è tenuto a consegnare al richiedente una copia della comunicazione/dichiarazione sostitutiva presentata e dell'attestazione che costituisce prova dell'avvenuta presentazione.</p>

Non è prevista in nessun caso l'allegazione del documento di identità alla comunicazione telematica.  
Per l'invio delle comunicazioni telematiche da parte di un intermediario è richiesta una specifica abilitazione a Entratel, in presenza dei necessari requisiti, in quanto l'abilitazione a Fisconline non consente di operare in qualità di intermediario.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti.

## REGGIORI E ASSOCIATI

Egregio cliente,  
riteniamo di fare cosa gradita segnalando che grazie al rapporto di collaborazione esistente con lo Studio Legale BSVA, offriamo la possibilità di usufruire del loro servizio di newsletter informativa legale. L'accesso, gratuito, a tale servizio è possibile attraverso il sito <http://www.bsva.it/>

***N.B.: Lo Studio Reggiori e Associati ha assunto ogni ragionevole precauzione per assicurare la correttezza delle informazioni contenute nella presente Circolare; desidera tuttavia precisare che le stesse non possono considerarsi completamente esaurienti ed esaustive, ma solo indicative, del contenuto degli argomenti trattati.***